



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO**

DECRETO N. 2161

Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 3 del citato decreto ministeriale 24 marzo 2005, che disciplina le modalità di definizione delle condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007 n. 1537, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.289 del 13 dicembre 2007;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007 n. 1539, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.289 del 13 dicembre 2007;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008 n. 2693, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO**

Considerato che con il decreto n. 3478 del 23 marzo 2010 sono state fissate le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale a partire dal 2010;

Considerato che è necessario prevedere l'accesso alla riserva nazionale in relazione agli investimenti dei settori delle pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione, limitatamente all'anno 2011;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 15 marzo 2011

DECRETA

Art. 1

1. La richiesta di titoli all'aiuto in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, può essere presentata dagli agricoltori che hanno acquistato o affittato per almeno cinque anni - a partire dalla fine della campagna 2006/2007 di commercializzazione delle pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione ed entro il 1° novembre 2007 - una superficie coltivata a pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione ed hanno percepito, per la medesima superficie nella campagna 2007/2008, un aiuto previsto all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 1537 del 22 ottobre 2007 e/o all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 1539 del 22 ottobre 2007 citati in premessa.

2. Ai fini dell'accesso della misura di cui al comma 1, gli agricoltori sono tenuti a:

a) produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per almeno cinque anni di una superficie coltivata a pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione;

b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 e le superfici di cui alla precedente lettera a);

c) presentare la documentazione attestante la produzione di pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione nella campagna 2007/2008 e l'aiuto percepito nella medesima campagna.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Aulitto